	Comune di Escalaplano (Provincia del sud Sardegna) Via Sindaco G. Carta 18	**Atto di Determinazione** **n. 36 del 05.02.2021** Reg. Serv. Tec. n. 9 del 05.02.2021

Oggetto:	Utilizzo presso il comune di Escalaplano di personale di altro comune ai sensi art. 1 c. 557 della L. 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali fino al 30 aprile 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "*Per rispondere ad esigenze di carattere* **esclusivamente** *temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita "*Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza*";
- l'articolo 14 del CCNL 22/01/2004, del comparto Regioni e Autonomie Locali, che prevede "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";*

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Atteso che si rende necessario in particolare inserire una figura professionale che possa farsi carico delle incombenze legate alle pratiche dell'ufficio tecnico il quale, a fronte di tempi istruttori molto ristretti, presenta un numero di pratiche arretrate che richiedono una rapida definizione delle relative istruttorie;

Accertato che, di fatto, l'utilizzo di personale di altri enti ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa de qua;

Richiamati:

- la nota prot. n. 7798 del 16.12.2020, con la quale questo Ente ha richiesto al Comune di Villaputzu, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, la prescritta autorizzazione ad avvalersi, della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro, per massimo 12 ore alla settimana, presso l'ufficio tecnico di questo ente per il periodo incorrente dal 28.12.2020 al 30.04.2021 per il dipendente di ruolo a tempo pieno, Geom. Murgioni Giuliano, Istruttore Tecnico, cat. C, pos. economica C2;
- il nulla osta rilasciato dal Comune di Villaputzu (prot. n. 15008 del 28.12.2020) acquisita al protocollo dell'Ente n. 8127 del 28.12.2020 per un massimo di 12 ore settimanali e fino al 30.04.2021;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, approvata con la deliberazione G.C. n. 48 del 26.10.2020, con la quale si stabiliva, tra l'altro, di assegnare al responsabile dell'Area Tecnica, un budget per esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro

flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) e di contenimento della spesa del personale;

Verificato che con nota di autorizzazione del 28.12.2020 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villaputzu, ha assentito all'utilizzo temporaneo e per massimo n. 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro, della dipendente Geom. Murgioni Giuliano, Istruttore Tecnico, cat. C, pos. Economica C2, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

Dato Atto che il geom. Giuliano Murgioni, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un massimo di n. 12 ore settimanali – ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004.

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto il compenso orario previsto dal CCNL Funzioni Locali per la posizione economica C2, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale del servizio tecnico, le cui risorse sono disponibili nel bilancio di previsione 2021;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.04.2021;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

Ritenuto di poter procedere all'utilizzo del dipendente richiamato in premessa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Visti inoltre i provvedimenti relativi allo *smart working*, con riferimento in particolare a quelli relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni, e in particolare:

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che:
    - all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone *"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [..]*";
    - all'art. 18, comma 5, che ha modificato l'art.14, comma 1, della Legge n. 124/2015, dichiara conclusa, o meglio soppressa, la sperimentazione triennale della introduzione di questa forma di lavoro, per cui, si applica il vincolo secondo il quale almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono devono potersi "*avvalere delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera*";
- l'art. 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), alla lettera r) testualmente recita*: "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";*
- l'Art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, testualmente recita: *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della*

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni";

- l'Art. 1 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" testualmente recita (comma 2 lettera s) *"... 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: ... s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile"*;
- l'art. 263 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", testualmente recita:

  "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. con DPCM del 9/03/2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale fino alla data del 03/04/2020 le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/03/2020, attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- la Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con la quale sono state emanate "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020";
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446, con la quale sono state emanate "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono state dettate Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato l'ordine di servizio prot. n. 1652 del 23.03.2020 avente ad oggetto "Misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus "COVID – 19. Svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibili. Indirizzi ai Responsabili di Servizio";

Ritenuto di stabilire che la prestazione si dovrà svolgere nelle seguenti articolazioni e modalità operative:

- L'attività lavorativa si dovrà svolgere in modalità presenza e *smart working* sulla base di quanto concordato tra il dipendente e il responsabile del Servizio, ed indicato nella lettera d'incarico;

Rilevato che con il presente atto vengono rispettate le seguenti condizioni, risultanti dalla documentazione esistente presso il servizio finanziario del comune:

- rispetto nell'anno precedente del tetto di spesa del personale;
- rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni a tempo determinato, quale media della spesa sostenuta a tale titolo nel triennio 2007-2009;
- rispetto dei termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- adozione della consistenza e dell'eventuale variazione della dotazione organica nell'ultimo triennio;

- approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del personale ed invio alla FFPP tramite SICO;
- adozione della deliberazione che attesta l'assenza di personale in sovrannumero e/o eccedenza;
- adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48 comma 1 D.L.gs. 198/2006;
- il comune di Escalaplano non è ente dissestato e strutturalmente deficitario;

Dato atto inoltre che si è provveduto al corretto invio dei dati sulla utilizzazione di spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016, ai fini del vicolo previsto dal comma 508, dell'articolo 1, della legge n. 232/2016, mediante la trasmissione dei dati di monitoraggio a BDAP-MOP;

Visti infine:

- l'art. 14 della Legge 13 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Capo II "Lavoro Agile" della Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" e in particolare l'art. 18;
- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- L'Accordo fra Regione Sardegna ANCI, CAL, CGIL, FP, CISL, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, punto 3 "Adozione e incremento dello Smart Working";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato Atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto lo schema di lettera di conferimento incarico allegato alla presente determinazione, che si compone di n. 6 (sei) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo a tempo parziale del suddetto dipendente, presso il comune di Escalaplano, mediante il quale sono stati disciplinati in particolare:

- i termini necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione;
- l'orario di lavoro presso il Comune di Escalaplano dovrà svolgersi fuori dal normale orario di lavoro presso il Comune di Villaputzu, per un massimo di 12 ore settimanali;
- il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Villaputzu e Comune di Escalaplano);
- la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato necessario procedere al conferimento dell'incarico e assunzione dell'impegno per la copertura delle spese derivanti dall'utilizzo del dipendente Geom. Murgioni Giuliano;

Atteso che l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, prevede che "*le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione..";*

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 165/01 nonché i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, comma 10, e l'art. 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli artt. 42, 48 e 177, in materia di competenza degli organi;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- L'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D. Lgs 118/2011;

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", (G.U. n.172 del 26.07.2011);
- La legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per i comuni al 31 gennaio 2021;
- Il D.lgs. 267/2000, in particolare l'art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed ai fini delle motivazioni si richiamano integralmente.

Di avvalersi, in applicazione dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa del Geom. Murgioni Giuliano, Istruttore Tecnico, cat. C, posizione economica C2, dipendente a tempo pieno del comune di Villaputzu per il periodo incorrente dalla data del presente atto al 30 del mese di aprile 2021.

Di dare atto che:

- L'attività lavorativa verrà svolta al di fuori dell'orario d'ufficio del comune di Villaputzu, senza diminuire, penalizzare o influire sul lavoro svolto presso l'Ente di appartenenza del dipendente, fino al 30.04.2021 per un massimo complessivo di n. 12 ore settimanali;
- La prestazione lavorativa del dipendente presso il Comune di Escalaplano non potrà eccedere in nessun caso le dodici ore settimanali autorizzate;
- L'espletamento dell'attività lavorativa presso il comune di Escalaplano non dovrà pregiudicare in nessun caso l'assolvimento da parte del dipendente dei doveri d'ufficio nei confronti dell'Amministrazione comunale di Villaputzu;
- L'orario di lavoro presso il Comune di Escalaplano dovrà essere concordato con il Responsabile del comune di Villaputzu, garantendo lo scrupoloso rispetto del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di orario, pause e riposi, nonché di tutte le previsioni normative e contrattuali vigenti.

Di dare altresì atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

Di dare atto che al Geom. Murgioni Giuliano, Istruttore Tecnico, cat. C sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la Cat. C posizione economica iniziale C2 in applicazione dei C.C.N.L. attualmente in vigore per il comparto Funzioni Locali, con imputazione della relativa spesa sui relativi capitoli di spesa del personale del servizio tecnico, del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021.

Di dare atto che al pagamento del compenso provvederà il servizio finanziario mensilmente unitamente alle retribuzioni mensili dei dipendenti, come da CCNL per la qualifica di appartenenza (proporzionato alle ore effettivamente prestate) secondo il compenso previsto per la posizione economica C2, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, nel limite massimo di 12 ore settimanali fino al 30 del mese di aprile 2021, previa apposita determinazione da parte del servizio Tecnico.

Di dare atto che le somme che saranno corrisposte al suddetto dipendente a titolo di compenso saranno comunicate al comune di Villaputzu allo scopo dell'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni, di cui al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Di trasmettere copia della presente al Comune di Villaputzu.

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 1, c. 32, L. n. 190/2012, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Di attestare:

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12.

Di dare atto che:

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis comma 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di regolarità contabile previsto dall'art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio online del comune, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Meloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Marco Mura
[*firmato digitalmente*]

Parere di regolarita' contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanni Luigi Mereu
[*firmato digitalmente*]

SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ESCALAPLANO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI _____.

L'anno _____, nella data risultanti in sede di sottoscrizione con firma digitale della presente convenzione, il _____, Responsabile del Servizio Tecnico, con il presente atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Escalaplano, via Sindaco Giovanni Carta n. 18, C.F. 00161670914, in virtù del decreto del Sindaco n. _____ del _____ e in esecuzione della determinazione n. ____ del _____ di seguito denominato anche **ente utilizzatore**.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Escalaplano ha trasmesso la nota prot. n. ____ del _____, acclarata al protocollo comunale n. ____ del _____, a firma del Responsabile del _____ con la quale si chiede, la disponibilità ad autorizzare un dipendente del Comune, _____, Istruttore _____, cat. ___, pos. Economica _____, ad effettuare prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro, per massimo _____ ore alla settimana, presso l'ufficio tecnico per un periodo da _____ a _____;
- con Autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del _____ il Comune di Villaputzu ha assentito all'utilizzo temporaneo e per massimo n. _____ ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro, del dipendente _____, Istruttore tecnico, categoria giuridica C, categoria economica C2, da parte del Comune di Escalaplano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. ____ del _____ il Comune di Escalaplano ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo, per massimo _____ ore settimanali dell'Istruttore Tecnico _____, dipendente del Comune di Villaputzu, avvalendosi del disposto di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;
- il dipendente _____ ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e a tempo parziale, per massimo _____ ore alla settimana al Comune di Escalaplano; conseguentemente occorre procedere alla stipula della convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra i due enti in relazione all'utilizzo della predetta dipendente.
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
  a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
  b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

Tutto ciò premesso, conferisce incarico per la prestazione lavorativa come di seguito disciplinata:

ART. 1 – SCOPO

Il presente atto disciplina l'assegnazione temporanea e a tempo parziale, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, del dipendente del Comune di _____, _____, profilo professionale Istruttore _____ – Categoria Giuridica _____, posizione economica _____, al Comune di Escalaplano.

ART. 2 – DURATA Affidamento

Il dipendente _____ è assegnato temporaneamente per massimo _____ ore alla settimana, al comune di Escalaplano, a decorrere dal _____ e sino al _____, salvo proroga.

L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'ente utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza e della dipendente interessata.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione dell'organo esecutivo.

In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

L'assegnazione temporanea del dipendente _____ al Comune di Escalaplano è disposta per massimo n. _____ (_____) ore settimanali, da svolgere al di fuori dal normale orario di lavoro giornaliero e settimanale e in orari diversi da quello che è il normale orario di lavoro presso il Comune _____.

L'orario non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

In ogni caso la prestazione dovrà essere effettuata tenendo conto dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di _____, al fine di consentire il coordinamento e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dalla lavoratrice nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

I singoli giorni o periodi continuativi di congedo ordinario, saranno autorizzati dal Comune di _____, previa intesa con il Comune di Escalaplano, al quale verrà comunicata dall'ufficio personale la concessione del congedo, e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia la dipendente _____ comunicherà lo stato di malattia al Comune di Escalaplano.

Il rapporto di lavoro del dipendente _____ è gestito dal Comune di _____, quale ente di provenienza della dipendente.

ART.4 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

Al dipendente _____, per la prestazione che svolgerà presso il Comune di _____, sarà corrisposto il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Escalaplano, sarà a carico del bilancio del Comune stesso e sarà corrisposto dal Comune di Escalaplano, tenuto conto del trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di _____, calcolato sulle ore settimanali svolte dal dipendente e rilevate dal sistema di rilevazione elettronico delle presenze dei dipendenti ovvero _____.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa, sostenute per trasferte al di fuori del territorio del Comune di Escalaplano, effettuate per ragioni di servizio e nell'interesse dello stesso, saranno a carico del Comune di Escalaplano stesso che le dovrà liquidare al dipendente nel rispetto della disciplina vigenti.

ART. 5 – CAUSE DI RISOLUZIONE

Il rapporto di collaborazione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente atto;
3. per risoluzione consensuale delle parti;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti interessati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'ente recedente;

ART.6 – MODIFICHE AL PRESENTE ATTO

Qualsiasi modifica al presente dovrà essere preventivamente approvata dai Responsabile dei servizi del Comune di Escalaplano.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dipendente _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico _____